



COMUNE DI SAMO

Città Metropolitana Di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 09 / 2023

OGGETTO	Regolamento Comunale per la concessione della rateizzazione delle sanzioni amministrative
---------	---

L'anno duemilaventitre di questo giorno sedici del mese di **gennaio** alle ore 10,10 convocata con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Pulitanò Paolo	Sindaco	SI
2. Bruzzaniti Gregorio	Vice Sindaco	NO
3. Lucà Antonio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Fortunato Latella ai sensi dell'art.97, comma 4, del D. Lgs.vo n.267/2000 ;

Presiede il Sindaco il quale assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare l'argomento in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto opportuno disciplinare in maniera organica la concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di:

- verbali per violazioni al Codice della Strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a ruolo;
- verbali per violazioni ed illeciti di natura amministrativa non ancora divenuti titoli esecutivi;
- ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal codice della strada;

Considerato che il beneficio di che trattasi consente la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sanzioni per le violazioni al Codice della Strada o per le violazioni alle Leggi varie, Regolamenti, Ordinanze, di natura amministrativa) da parte di soggetti che, stante le loro precarie condizioni economiche, hanno difficoltà ad estinguere il debito in un'unica soluzione;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dal Segretario Comunale in sinergia con l' Ufficio Amministrativo, composto da n. 06 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 trattandosi della regolamentazione di un servizio;

Dato atto che il regolamento è meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.:

Visto l'art. 26 della Legge n. 689/1981;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

-Di approvare il Regolamento Comunale per la concessione della rateizzazione delle sanzioni amministrative composto da n. 06 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

-Di trasmettere copia del citato Regolamento Comunale agli Uffici Comunali-



COMUNE DI SAMO

Città Metropolitana Di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Allegato alla delibera G.C. n. 09 del 16.01.2023

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione eccezionale di rateizzazione per il pagamento delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, come conseguenza della violazione di un dovere di carattere generale.

Art. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

1. Ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/1981 il trasgressore e gli obbligati in via solidale possono richiedere al Responsabile del servizio competente il pagamento rateale della sanzione.
2. Può avvalersi di tale facoltà il trasgressore o l'obbligato in via solidale, che versi in condizioni economiche disagiate. Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione allegata, attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativa all'ultimo anno d'imposta di valore non superiore a Euro 15.000,00

Art. 3

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISULTANTI DA VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE NON ANCORA ESECUTIVO

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni al codice della strada possono essere pagate in rate mensili.
2. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione.
3. L'istanza di rateizzazione presentata da soggetto che non ha titolo è irricevibile e non produce alcun effetto ex art. 202-bis del Codice della Strada ai sensi di legge.
4. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 del Codice della Strada, al Giudice di Pace di cui all'art. 204-bis del Codice della Strada e ad ogni altra Autorità competente individuata dalla legge.

Art. 4

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA O ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE RISULTANTI DA VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DIVENUTO ESECUTIVO

1. Il destinatario del verbale di accertamento di violazione di importo superiore ai 200,00 euro che, per non essersi avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta o per non aver impugnato il verbale, si trova



esposto alle procedure esecutive, può richiedere il beneficio della rateizzazione dell'intera somma dovuta in relazione a:

a) sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

b) sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze comunali non riconducibili al codice della strada.

2. Nel caso di cui al comma precedente lett. a) l'istanza di rateizzazione nell'importo pari alla metà del massimo edittale può essere prodotta quando siano trascorsi i 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, periodo nel quale non è più applicabile la casistica di cui al precedente articolo 3.

3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b) l'istanza di rateizzazione dell'importo indicato sul verbale di accertamento di violazione può essere presentata anche prima dell'adozione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento. La rateizzazione può essere chiesta anche a seguito di ricorso, sulla somma indicata nel provvedimento che conferma il verbale di accertamento di violazione, imponendone il pagamento.

4. La rateizzazione delle somme divenute esecutive è disciplinata dall'articolo 26 della L. n. 689/1981, che prevede la maggiorazione di un decimo della sanzione per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione da parte dell'interessato. Per i periodi di tempo inferiori al semestre, la maggiorazione sarà calcolata su base mensile. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano mese intero.

5. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute a seguito di sanzioni per violazioni del codice della strada o per violazioni di leggi, regolamenti o ordinanze comunali può essere presentata anche dopo l'attivazione delle procedure per l'esecuzione coattiva della riscossione.

Art. 5

CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

1. Il Responsabile del servizio è tenuto a esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, adottando il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego motivato.

2. L'istanza di rateizzazione non è accoglibile:

a) nel caso di sanzioni di importi pari a inferiori a euro 200,00, anche per più violazioni accertate con lo stesso verbale;

b) nel caso di accertata morosità relativa a precedenti pagamenti, rateizzazioni o dilazioni.

3. Gli importi delle sanzioni possono essere ripartiti in un numero massimo di rate mensili concedibili, secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Somma da esigere	Numero di rate mensili
Da euro 200,00 a euro 1.000,00	6
Da euro 1.001,00 a euro 3.000,00	12
Da euro 3.001,00 a euro 5.000,00	18
Superiore a euro 5.000,00	30

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

5. Per i debiti oltre € 5.000,00 è necessario che il debitore presti idonea garanzia al pagamento del debito rateizzato mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'intero importo comprensivo degli interessi di legge.

6. L'omesso o il tardivo pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed eventuale successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo da pagare.

7. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno lavorativo del mese.

Art. 6

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si applica la L. 24 novembre 1981, n. 689 e tutte le altre norme in materia di sanzioni amministrative.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Pulitanò




Il Segretario Comunale
Dr. Fortunato Latella




Pareri ex art.49 e 147 bis del D. lgs. N. 267/2000

Parere di regolarità tecnica

Favorevole


Il Responsabile del Servizio

Mariantonia Strati


Parere di regolarità contabile

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariantonia Strati


REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 0035 DEL 20/01/2023

Certifico io sottoscritto, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000,


Il Responsabile



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- X Divenuta esecutiva il 30/01/2023 per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella



Delibera G.C. n. 09 del 2023